SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 93

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 settembre 2010)

INDICE

CAMBER: sulla tutela dell'occupazione nello stabilimento di Duino (Trieste) della cartiera Burgo (4-03153) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 2891

MARINO Ignazio: sui vincitori di un concorso bandito dall'ICE in attesa di assunzione (4-03566) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*) 2893

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

CAMBER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a San Giovanni di Duino, in provincia di Trieste, è attiva da decenni una delle cartiere del Burgo Group, il principale produttore sud-europeo di carte grafiche per la stampa;

la contingente situazione dei mercati e il conseguente crollo degli ordini stanno generando difficoltà tali da aver indotto l'azienda a fermare la cosiddetta «Linea 1», dedita alla produzione di carta patinata a grana grossa;

il calo delle vendite degli ultimi due anni aveva già significato per l'azienda, fra il 2008 e il 2009, il ricorso alla cassa integrazione, ma, una volta esaurito il monte-ore a disposizione, l'azienda e i sindacati avevano siglato un accordo secondo il quale si sarebbe adottato un orario ridotto di lavoro fino a dicembre 2009 (con una conseguente riduzione dello stipendio di circa 200 euro/mese), mentre dal 1° gennaio 2010 si sarebbe ricorsi ai contratti di solidarietà, i quali avrebbero consentito di superare il regime di riduzione dell'orario di lavoro e di salario che aveva costretto molti lavoratori a compensare la riduzione di stipendio con l'anticipo del trattamento di fine rapporto;

peraltro le condizioni poste dall'azienda per sottoscrivere i contratti di solidarietà appaiono, secondo i sindacati, vessatorie: infatti l'accordo sull'organizzazione del lavoro prevede flessibilità interna, modifica dei parametri di valutazione del lavoratore, perdita dell'anzianità di reparto e dell'anzianità di assunzione, eliminazione del servizio di mensa,

si chiede di sapere quali iniziative si possano adottare, nei limiti della contingente realtà economica nazionale ed europea, per garantire i livelli occupazionali senza gravare in maniera significativa sugli stipendi dei lavoratori, tenuto conto che, in passato, l'azienda avrebbe beneficiato di contributi pubblici a sostegno delle proprie linee di produzione.

(4-03153)

(13 maggio 2010)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione concernente la situazione aziendale dell'unità locale di Duino Aurisina (Trieste) della cartiera Burgo (con sede in Altavilla Vicentina – Vicenza), sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Friuli-Venezia Giulia, si rappresenta quanto segue.

A causa della grave crisi internazionale che ha colpito il settore cartario, la società in parola, ha subito un significativo calo del volumi delle

vendite nello stabilimento di Duino Aurisina, nonostante investimenti, tra la metà del 2008 e il 2009, pari a 35 milioni di euro per l'ammodernamento della centrale termoelettrica, con un conseguente andamento involutivo del risultato operativo e del fatturato.

La società Burgo group SpA ha stipulato, in attuazione dell'accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Duino Aurisina, un contratto di solidarietà difensivo, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1º gennaio 2010, che prevede la riduzione dell'orario di lavoro del 20,5 per cento, per un numero massimo di 348 lavoratori (su un organico complessivo di 3.934 unità).

La Regione ha reso noto che la società ha presentato richiesta per ottenere il contributo previsto dal regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi, e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro (ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4giugno 2009, n. 11).

L'amministrazione regionale, il 23 luglio 2010, ha emanato il decreto di concessione del contributo regionale per un ammontare totale di 746.184,49 euro, dei quali 100.000 a titolo di sostegno all'impresa e 646.184,49 a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

Conformemente al regolamento regionale citato, l'amministrazione regionale ha già liquidato la quota di sostegno al reddito dei lavoratori corrispondente all'effettiva riduzione di orario effettuata nei primi due trimestri di attuazione del contratto di solidarietà, per un ammontare totale pari a 81.500 euro (al lordo della ritenuta del 4 per cento). Da tale dato si ricava come l'utilizzo della riduzione di orario sia stata fino ad ora inferiore a quanto preventivato.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che, nell'anno 2006, la società a ricevuto, a carico dei fondi di cui alla legge n. 46 del 1982, sull'innovazione tecnologica, 628.531,20 euro a titolo di finanziamento agevolato e 340.888,40 euro a titolo di contributo integrativo. Il predetto dicastero ha inoltre precisato che entrambe le erogazioni sono soggette a valutazione in via definitiva.

Nel far presente che rientra nell'ambito delle scelte imprenditoriali valutare le concrete strategie aziendali da intraprendere al fine di ottimizzare i processi produttivi, si informa che, ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro, per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.

Si conferma, infine, la più ampia disponibilità, qualora richiesto, a convocare un tavolo al fine di valutare ogni possibile ipotesi volta al mantenimento degli equilibri occupazionali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Viespoli

(23 settembre 2010)

MARINO Ignazio. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

con il decreto 11 marzo 2008 la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzava l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) a bandire concorsi per l'assunzione di 360 unità, tra cui 107 funzionari «C1»;

veniva conseguentemente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 82 del 21 ottobre 2008, il relativo bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 107 posti nei ruoli del personale dell'ICE, area funzionale «C», posizione economica «C1»;

l'espletamento del concorso in parola ha avuto una durata di circa due anni per concludersi con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 30 aprile 2010, della graduatoria definitiva con i 107 vincitori;

considerato che:

l'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», prevede anche per l'ICE la possibilità di effettuare nuove assunzioni con il seguente meccanismo: per il 2009 il 10 per cento del personale cessato nell'anno precedente, per il 2010 e il 2011 il 20 per cento delle cessazioni, per il 2012 il 50 per cento delle cessazioni;

la manovra economica varata in questi giorni dal Parlamento con voto di fiducia prevede, contrariamente al decreto-legge 25 giugno 2008, una proroga del *turnover* al 20 per cento per ulteriori due anni e che tale percentuale sarà vigente dal 2010 al 2013, posticipando la copertura del 50 per cento dei posti al 2014;

considerato altresì che:

con la normativa introdotta dalla manovra economica i vincitori del concorso verranno assunti in base a esigue quote annuali, per cui il sessantesimo in graduatoria dovrà attendere circa cinque anni;

tale scansione temporale non mette l'ICE nella condizione di avvalersi di competenze professionali che esso stesso ha ritenuto meritevoli e utili per la propria attività;

l'estenuante attesa non potrà che indurre le persone comprese nella graduatoria dei vincitori a desistere dall'aspirazione di un ingresso negli organici dell'ICE,

si chiede di sapere se non sia opportuno e ragionevole valutare le conseguenze di quanto evidenziato e riconsiderare più attentamente la vicenda conducendola alla sua naturale conclusione, atteso l'esiguo numero delle persone interessate e, parimenti, la grande utilità che deriverebbe all'ICE dall'immissione nei propri ruoli di competenze prima cercate, poi selezionate e verificate, ma rimaste colpevolmente inutilizzate.

(4-03566)

(2 agosto 2010)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono chiarimenti circa le iniziative che il Governo intende assumere al fine di procedere alle assunzioni dei vincitori di concorsi pubblici e, in particolare, all'assunzione dei vincitori di un concorso bandito dall'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata necessita di essere correttamente inquadrata precisando, in via preliminare, che il diritto dei vincitori di concorso ad essere assunti dalle pubbliche amministrazioni può essere garantito solo nell'ambito e nel rispetto del regime assunzionale previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, i vincoli posti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni con riferimento al cosiddetto *turn-over*, nonché gli impegni assunti in sede europea al fine del contenimento della spesa per il personale pubblico, hanno determinato, come è noto, una consistente riduzione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

Per il quadriennio 2010-2013, la legge finanziaria per il 2008 (art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007) ha, infatti, previsto che le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, precisando che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Analoghe limitazioni sono state introdotte, come segnalato dall'interrogante, dalle successive leggi di natura finanziaria confermando l'obiettivo della riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche. Da ultimo, il decreto-legge n. 78 del 2010 (manovra finanziaria) ha rinnovato le limitazioni al *turn-over* con apposite disposizioni previste all'articolo 9, commi da 8 a 12.

Occorre dunque tener conto di tali stringenti vincoli ogniqualvolta si intende affrontare il problema della mancata assunzione di candidati risultati vincitori o idonei a concorsi pubblici.

In particolare, va considerato non solo che le risorse finanziarie destinate al reclutamento di personale pubblico sono limitate ma anche che, per l'utilizzo di tali risorse, ciascuna amministrazione è chiamata a valutare autonomamente le proprie esigenze organizzative, scegliendo, ad esempio, quali graduatorie utilizzare e se procedere all'esaurimento delle stesse o, in alternativa, all'indizione di nuovi concorsi pubblici.

Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono, infatti, di competenza di ciascuna amministrazione e devono essere assunte sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Ne consegue che la corretta programmazione dei fabbisogni di personale è indispensabile ai fini di un'efficace gestione delle politiche assunzionali in quanto idonea ad evitare che i concorsi pubblici vengano banditi senza tener conto delle reali necessità delle amministrazioni; diversamente potrebbe ingenerarsi nei candidati selezionati un'aspettativa ad essere assunti non tutelabile dall'ordinamento giuridico.

Ciò è quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) la quale, peraltro, non prevede, nell'ambito delle procedure di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, alcun controllo sulle scelte assunzionali, rimesse, sulla base delle autorizzazioni rese dal Dipartimento, alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, non è possibile quantificare, come richiesto dall'interrogante, il numero di procedure concorsuali avviate dalle pubbliche amministrazioni e non ancora concluse. Tuttavia, il Dipartimento, nell'ambito del nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, basato su tecnologie *open source* e noto con il nome «PER LA PA», ha intenzione di valutare la possibilità di acquisire anche i dati relativi ai concorsi pubblici.

«PER LA PA» può rappresentare la sede appropriata per una rilevazione di questo tipo trattandosi di uno strumento essenziale per la *governance* dei dati e del patrimonio informativo della pubblica amministrazione (ad esempio: incarichi conferiti, consorzi e società partecipati, ruoli dirigenziali, eccetera), per l'avvio di una reale cooperazione applicativa con le amministrazioni, per la riduzione dei tempi di comunicazione degli adempimenti e, quindi, per il potenziamento della trasparenza.

In merito, infine, alle assunzioni presso l'ICE, valgono naturalmente le medesime considerazioni sopra esposte alle quali va aggiunto, da un lato, che il vincolo rappresentato dalla scarsità di risorse finanziarie rileva soprattutto con riferimento ad enti di piccole dimensioni, quale appunto l'ICE, e, dall'altro, che eventuali deroghe ed eccezioni a favore di una singola amministrazione innescano rischiosi effetti emulativi tali da vanificare di fatto gli obiettivi che le vigenti normative impongono di perseguire.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

(23 settembre 2010)

€ 1,00